



Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream

Nuove modalità di assunzione degli specializzandi

L. 24 aprile 2020, n. 27 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In riferimento all'oggetto, è opportuno segnalare che nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 sono state introdotte alcune ulteriori fattispecie di reclutamento degli specializzandi che si aggiungono a quelle già previste nel decreto legge n.18/2020.

Di seguito una sintesi delle differenti modalità di assunzione:

1. Art. 2 bis co. 1 lett. a) Incarichi di lavoro autonomo/cococo.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di medici specializzandi conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020.

I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività svolta è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le scuole di specializzazione assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, secondo modalità decise dai Consigli delle scuole, fermo restando la durata legale del corso.

2. Art. 2 bis co. 1 lett. b) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di medici specializzandi iscritti a partire dal terzo anno, a condizione che essi si siano utilmente collocati nelle graduatorie separate delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina, nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il medico specializzando assunto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.



Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream

Alle modalità contrattuali sopra esplicitate, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 si aggiungono:

3. Art. 2 ter Incarichi individuali a tempo determinato di durata di un anno e non rinnovabili.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata.

Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

4. Art. 2 quinquies co.2 Incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale .

I medici specializzandi, iscritti a qualsiasi anno di corso, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza.

Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

In caso di assunzione di incarico provvisorio, che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

5. Art. 2 quinquies co.4 Incarichi provvisori o di sostituzione dei pediatri.

I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale esclusivamente durante lo stato di emergenza.



Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream

Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Segreteria Post Lauream